



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato
Settore Diritto e procedura civili

Modifica del Codice civile (protezione del figlio)

**08.3790 Mozione Aubert. Proteggere i minori dai maltrattamenti e dagli
abusi sessuali**

Rapporto sui risultati della consultazione

aprile 2015

Riassunto

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione approva l'orientamento generale della revisione e in particolare la prevista uniformazione dei diritti e degli obblighi di avviso. Tuttavia alcuni partecipanti avanzano delle critiche poiché ritengono che il progetto sia o troppo esteso o troppo limitato e giudicano i due elementi centrali della revisione in modo controverso.

La grande maggioranza dei partecipanti approva il diritto di avviso per le persone che sono tenute a un segreto professionale tutelato dal Codice penale (art. 314c AP-CC). Singoli partecipanti preferirebbero invece mantenere il diritto in vigore.

L'estensione dell'obbligo di avviso agli specialisti non esercitanti un'attività ufficiale che hanno contatti regolari con minorenni (art. 314d AP-CC) è invece giudicata in modo controverso. Questa parte della revisione è accolta esplicitamente con favore soltanto dalla metà circa dei Cantoni, da due partiti e da un terzo delle organizzazioni. Pur non escludendo in generale l'estensione dell'obbligo di avviso, numerosi partecipanti hanno un atteggiamento molto critico ed esprimono varie riserve, in particolare riguardo alla cerchia di persone soggette all'obbligo d'avviso e alla forma di tale obbligo. Per contro, singoli partecipanti avrebbero auspicato l'estensione dell'obbligo d'avviso alle persone tenute a un segreto professionale tutelato dal Codice penale. La rinuncia a introdurre un obbligo d'avviso generale per terzi è accolta positivamente dalla maggior parte dei partecipanti.

Sono state inoltre criticate anche la complessità del progetto e le enumerazioni delle categorie di specialisti nella varie disposizioni.

1 In generale

La consultazione sull'avamprogetto di revisione del Codice civile (protezione del figlio) è durata dal 13 dicembre 2013 al 31 marzo 2014. Sono stati invitati a parteciparvi i Cantoni, i partiti rappresentati in Parlamento e altre organizzazioni interessate.

Hanno espresso un parere tutti i Cantoni, 5 partiti, 50 organizzazioni e un privato. Sono pertanto pervenuti 82 pareri.

Sei organizzazioni hanno espressamente rinunciato a un parere¹.

2 Elenco dei partecipanti

Un elenco delle organizzazioni che hanno espresso un parere si trova in allegato.

3 Osservazioni generali sull'avamprogetto

3.1 Valutazione generale della revisione

La maggior parte dei partecipanti approva l'**orientamento generale** della revisione (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, VS, ZH; PPD, Verdi, PS, UDC; ags, AvenirSocial; CASTAGNA, CURAVIVA, COFF, CFG, EVS/ASE, Fachverband Sucht, fPmh, FSP, Hausärzte Schweiz, HEF-TS, insieme, JUBLA, Kinderärzte Schweiz,

¹ economiesuisse, SIC Società degli impiegati di commercio Svizzera, Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, Pflegekinder-Aktion Schweiz, Unione svizzera degli imprenditori, Université de Genève.

COPMA, ASI, USS, ACS, SHV, CSVD, ASPEE, COSAS, FSPI, ASCP, Fsas, ASCSI, VFG; Wirth Albert).

È accolta con particolare favore soprattutto la **prevista uniformazione dei diritti e degli obblighi d'avviso per mezzo di una normativa federale** (BE, BL, BS, GL, LU, NE, OW, SH, SZ, TI, ZG, ZH; Verdi, PS, UDC; ags, AvenirSocial, CURAVIVA, GDS, DJZ; COFF, Fachverband Sucht, FHNW Hochschule für Soziale Arbeit, FMH, fPmh, FSP, Hausärzte Schweiz, HEF-TS, JUBLA, kibesuisse, KAS, Kinderärzte Schweiz, COPMA, NKS, Pro Familia, ACS, COSAS, FSPI, Städteinitiative Sozialpolitik, FSFM, ASCP, UniL), poiché garantisce certezza giuridica alle professioni interessate (BL, GL, LU, OW, ZG; ags, CURAVIVA, GDS, FHNW Hochschule für Soziale Arbeit, kibesuisse, COPMA, NKS, ACS, COSAS, FSPI, ASCP). In tal modo gli specialisti che operano in più Cantoni non saranno più soggetti a normative differenti (GL; ags, CURAVIVA, COFF, COSAS). Poiché contribuisce a rafforzare il bene del minore, l'uniformazione è più importante rispetto ad aspetti federalistici (ACS). Alcuni partecipanti sottolineano l'uguaglianza giuridica che ne deriva per i minori esposti a pericolo (BL; PS; ags, FSP, kibesuisse, FSPI). Singoli partecipanti ritengono che dovrebbero restare possibili diritti e obblighi d'avviso cantonali più estesi (SG, TG, VS; PLR; CP). Si tratta di tenere conto di normative consolidate e delle particolarità dei Cantoni (VS). I Cantoni sono in grado di reagire più rapidamente agli sviluppi futuri della società (SG, TG). Inoltre, i Cantoni dovrebbero poter prevedere avvisi ad autorità preposte alla protezione dei minori diverse dalle APMA (éésp, UniL). Il PPD sottolinea che è importante che i Cantoni possano continuare a prevedere avvisi nella loro sfera di competenza (pag. 14 del rapporto). Alcuni partecipanti criticano che il rapporto tra l'avamprogetto e il disciplinamento degli avvisi nella sfera di competenza dei Cantoni è poco chiaro e comporta nuove incertezze giuridiche (VD; UCS, Städteinitiative Sozialpolitik, ASM).

Un partito (PLR) due Cantoni (UR, VD) e due organizzazioni (GeCoBi, ASM) rifiutano del tutto la revisione proposta.

Gli altri partecipanti non hanno espresso una posizione chiara nei confronti dell'avamprogetto nel suo insieme e si sono espressi soltanto in merito a singoli punti.

3.2 Rifiuto generale dell'avamprogetto

I partecipanti che rifiutano del tutto l'avamprogetto lo fanno per motivi differenti:

- Un obbligo d'avviso potrebbe essere **controproducente**. Una segnalazione alle autorità potrebbe infatti compromettere o distruggere il rapporto di fiducia con il minore o con terzi ed essere pertanto contrario al bene del minore (UR). Con la trasformazione del diritto d'avviso in un obbligo per determinate categorie professionali, vi è il pericolo che l'**accento si sposti dalla protezione del minore al mero adempimento di un obbligo** (ASM).
- Il progetto è poco chiaro e incoerente e **non è conforme all'obiettivo della mozione Aubert**, che chiede di introdurre un obbligo d'avviso indipendente dalla funzione o dalla professione (VD).
- Rispetto al diritto vigente, il progetto non presenta alcun valore aggiunto e alcun miglioramento della protezione dei minori (PLR; ASM).
- I problemi sollevati dalla connessione tra segreti professionali e obblighi d'avviso sono evidenziati anche dal progetto stesso: nella suddivisione delle categorie professionali in quelle soggette all'obbligo e in quelle che hanno il diritto d'avviso sorgono numerose **questioni di delimitazione**. Inoltre, il progetto è contrario al **principio del federalismo** (PLR).

- Il termine «**bene del minore**» è vago e poco concreto e spalanca le porte all'arbitrio delle autorità. L'idea di fondo della modifica di legge è che l'avviso alle APMA migliori automaticamente la situazione del minore, il che non è vero (GeCoBi).
- Il nuovo diritto in materia di adulti e minori è **in vigore soltanto dal 1° gennaio 2013**, per cui una revisione è al momento problematica (VD; ASM, UniL). Andrebbero prima valutate le esperienze fatte con la normativa vigente (Städteinitiative Sozialpolitik).

Altre critiche, soprattutto nei confronti della proposta estensione dell'obbligo d'avviso agli specialisti che non svolgono una funzione ufficiale, sono illustrate più sotto (n. 4.2).

3.4 Critiche generali

Vari partecipanti avanzano le seguenti critiche riguardanti il progetto in generale e non soltanto singole modifiche:

- L'avamprogetto è formulato in modo **non chiaro** (BE, FR, GE, NE, TG, VD, VS, ZG, ZH; Verdi; éésp, COSAS, UniL). Non è in particolare chiaro quali specialisti siano soggetti a un obbligo d'avviso e quali ne hanno il diritto (BE, FR, GE, NE, TG, VS, ZH; COSAS). L'incertezza giuridica che ne risulta potrebbe addirittura ostacolare l'obiettivo del progetto e della mozione Aubert di intervenire più rapidamente in caso di pericolo per il minore (NE, VD, VS; Verdi). L'incertezza giuridica non è accettabile considerando le conseguenze penali (amministrative) in caso di avviso omesso o non giustificato (ZG). Vista la sua complessità, l'avamprogetto è di difficile esecuzione e dovrebbe pertanto essere ridotto all'essenziale e semplificato (ACS).
- Vari partecipanti ritengono che nel diritto in materia di protezione dei minori e in quello degli adulti agli obblighi e ai diritti d'avviso e alla partecipazione procedurale dovrebbero essere applicate le stesse regole (BL, BS, SZ; insieme, UCS). Soprattutto le persone con un'infermità psichica che lavorano o vivono in un'istituzione si trovano, quanto al bisogno di protezione, in una situazione simile a quella dei minori (insieme). Per contro, altri partecipanti (FR; COPMA) sono favorevoli a un disciplinamento separato della protezione dei minori e degli adulti. L'introduzione di regole procedurali a sé stanti nel diritto in materia di protezione dei minori permette di tenere conto del particolare bisogno di protezione dei minori (FR).

4 Valutazione di singole modifiche

4.1 Art. 314c AP-CC (diritti d'avviso)

4.1.1 In generale

Favorevoli: la grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione è favorevole a all'agevolazione del diritto d'avviso degli specialisti tenuti a un segreto professionale tutelato dal Codice penale (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, ZG, ZH; PPD, Verdi, PS; ags, AvenirSocial, CURAVIVA, COFF, CFGI, EVS/ASE, Fachverband Sucht, FHNW Hochschule für Soziale Arbeit, FMH, fPmh, FSP, Hausärzte Schweiz, HEF-TS, Kinderärzte Schweiz, COPMA, NKS, ASI, USS, ACS, SHV, ASPEE, COSAS, FSPI, UCS, ASCP, Fsas, SVM, ASCSI, SWS, ASMAC). FMH e fPmh approvano in particolare la possibilità di segnalare una situazione di pericolo, prima della commissione di un reato (BS; Verdi, PS; COFF, COPMA, FSPI). L'APMA può intervenire subito e senza ostacoli burocratici (AvenirSocial, CFGI, USS, ACS). La quota dei maltrattamenti e degli abusi scoperti può così essere aumentata (SH). La proposta tiene conto dell'importanza predominante del bene del

minore ed è conforme all'orientamento di fondo della Convenzione sui diritti del fanciullo (SO; Verdi). Inoltre, la proposta è equilibrata poiché preserva i principi dell'istituto giuridico del segreto professionale dando nel contempo alle persone tenute a tale segreto la possibilità di far prevalere il bene del minore (CURAVIVA).

La maggioranza dei partecipanti approva il fatto che per tali persone l'avamprogetto preveda soltanto **il diritto, ma non l'obbligo d'avviso** (AG, AR, BL, BS, FR, GL, OW, SG, SO, ZG; PPD, Verdi, PS; AvenirSocial, CURAVIVA, COFF, EVS/ASE, Fachverband Sucht, FHNW Hochschule für Soziale Arbeit, FMH, fPmh, FSP, Hausärzte Schweiz, HEF-TS, Kinderärzte Schweiz, ASI, USS, ACS, SHV, ASPEE, COSAS, FSPI, ASCP, Fsas, SVM, ASCSI, ASMAC). Il rapporto di fiducia tra gli specialisti e gli interessati deve essere protetto (AG, BS, GL, SO; PPD; CURAVIVA, Fachverband Sucht, FMH, FSP, ASI, SHV, FSPI). Occorre inoltre evitare che gli interessati non ricorrano più agli specialisti perché temono una segnalazione alle autorità (AG, FR, OW; COFF, FSP). È quindi giusto che siano gli specialisti a valutare nel caso concreto se una segnalazione sia nell'interesse del bene del minore (AG, BL, FR, GL, OW, SO; AvenirSocial, CURAVIVA, FMH, FSP, ASI, USS, ACS, SHV, ASPEE, FSPI, Fsas). Ciò lascia spazio anche a soluzioni già esistenti quali i gruppi di protezione dei bambini (ASI).

Contrari: l'articolo 314c AP-CC (diritti d'avviso) è rifiutato per due motivi diversi.

Da una parte l'introduzione del diritto d'avviso è rifiutata perché si teme che il disciplinamento proposto sia **controproducente** per il bene del minore (UDC; GDS, KAS). È prevedibile che l'importante **rapporto di fiducia** tra gli specialisti e i loro clienti ne risulti pregiudicato (GDS). Vi è il pericolo che si rinunci a ricorrere a uno specialista per paura che questi non si attenga al segreto professionale (UDC; GDS). Le possibilità d'avviso previste dal diritto vigente (art. 364 CP e possibilità di liberazione dal segreto professionale) vanno mantenute senza essere ampliate (UDC; KAS). È opportuno che, prima di ricorrere a una misura così importante come la segnalazione all'APMA, chi è tenuto al segreto professionale debba anche in futuro chiedere l'autorizzazione dell'interessato, in particolare anche di minori capaci di discernimento. Nei casi restanti sarebbe opportuno che sia l'autorità superiore o quella di vigilanza a dare l'autorizzazione, anche per rispettare il principio dei quattro occhi (KAS). Grazie alla normativa sullo stato di necessità, in caso di estremo pericolo vi è già oggi la possibilità di avvisare le autorità senza previa liberazione dal segreto professionale (KAS).

Altri partecipanti sarebbero invece stati favorevoli **all'estensione degli obblighi d'avviso alle persone soggette a un segreto professionale tutelato dal Codice penale** (NW, VD; Pro Familia, CSVD, FSFM). In caso di dubbio dovrebbe essere l'APMA a giudicare come eliminare situazione di pericolo per un minore (NW; Pro Familia, FSFM). Soprattutto gli specialisti che sono regolarmente a contatto con minori e che non hanno una formazione specifica per la protezione di questi ultimi non sono di norma in grado di valutare in modo preciso ed esteso una minaccia per il minore (NW). È necessario un automatismo; in tal modo cresce anche la consapevolezza dei cittadini che la violenza, gli abusi e la negligenza non sono tollerati (Pro Familia, FSFM). Un obbligo d'avviso previsto dalla legge permetterebbe agli specialisti di optare chiaramente a favore della protezione dei minori (CSVD).

4.1.2 Cerchia degli specialisti autorizzati ad avvisare le autorità

Un partecipante critica il fatto che dall'elenco dell'articolo 314c capoverso 2 numero 1 AP-CC non risulti in modo chiaro quali persone vi rientrino e come vadano limitati i settori menzionati (UDC). L'elenco porta a confusione e disorienta gli specialisti (SZ; KAS). Alcuni criticano soprattutto che l'elenco non coincida con l'articolo 321 CP (GR, ZG, ZH; CP, GDS, fPmh, KAS, Städteinitiative Sozialpolitik, UniL). L'elenco comprende anche persone che non sono tenute al

segreto professionale (settore della formazione e dello sport; GR, ZG, ZH; CP, GDS), mentre non comprende altre categorie professionali tenute al segreto professionale (p. es. settore della giustizia) che potrebbero avere contatti regolari con minori (p. es. avvocati di minori; ZH; GDS, KAS, FSA, Städteinitiative Sozialpolitik, UniL). Non è inoltre chiaro perché non siano elencati gli ausiliari delle persone tenute al segreto professionale (UCS).

Alcuni partecipanti propongono di basare l'elenco degli specialisti esclusivamente sull'articolo 321 CP (GR, SZ, ZH; CP). La disposizione va almeno completata con gli avvocati e i difensori, menzionati all'articolo 321 CP (ZH). Altri avrebbero preferito un diritto d'avviso generale senza distinzione di professioni e funzioni (VS). Altri ancora sottolineano invece l'importanza di un elenco esaustivo (TI; DJZ). È giusto che le categorie professionali del settore della giustizia non elencate nell'avamprogetto non siano autorizzate ad avvisare le autorità (DJZ, KAS, Städteinitiative Sozialpolitik).

COSAS ritiene che «specialisti nel settore dell'assistenza sociale» sia impreciso. Sarebbe preferibile parlare di «specialisti nel settore sociale», ma anche questa nozione dovrebbe essere definita. È criticata anche la traduzione in francese «travailleurs sociaux»; in questo punto le versioni linguistiche dovrebbero essere adeguate (AvenirSocial).

FR sottolinea che possono esservi segreti professionali (cantionali) più ampi, eventualmente contrari a un obbligo d'avviso, se le persone in questione non sono contemplate dal diritto d'avviso di cui all'articolo 314c capoverso 2 numero 1 AP-CC.

4.1.3 Rapporto con il segreto professionale tutelato dal CP e forma del diritto d'avviso

Vari partecipanti sottolineano positivamente che il progetto chiarisce meglio il rapporto tra gli obblighi d'avviso e il segreto professionale tutelato dal CP (BE, SO). SG propone tuttavia di sancire esplicitamente nella legge l'abrogazione dell'obbligo di farsi liberare dal segreto professionale, in modo da evitare incertezze giuridiche.

Alcuni partecipanti chiedono di disciplinare più chiaramente nella legge le condizioni alle quali si può fare una segnalazione antepoendo il disciplinamento civile al segreto professionale tutelato dal CP (BS; GDS; CFGI). Vengono fatte le proposte seguenti:

- occorre sancire il principio secondo cui una segnalazione è giustificata soltanto se serve al bene del minore o è nel suo interesse (BS; GDS);
- si chiede che una segnalazione sia ammessa soltanto in caso di esposizione concreta a pericolo e non in caso di supposto pericolo (GDS; Pro Familia, FSFM). Inoltre il pericolo dovrebbe essere considerevole (FHNW Hochschule für Soziale Arbeit);
- andrebbe aggiunto un ulteriore criterio: l'intervento dell'APMA deve essere necessario per proteggere il minore (CFGI);
- ai fini di una semplificazione concettuale, LU propone che per gli avvisi all'APMA la cerchia di persone in questione sia esplicitamente liberata dal segreto professionale o d'ufficio. In tal modo si evita il pericolo che nel ponderare gli interessi il giudice penale giunga a un risultato diverso dalla persona autrice della segnalazione.

4.1.4 Rapporto con il segreto d'ufficio e la violazione del segreto sancito per contratto

LCH critica che in caso di assoggettamento sia al segreto d'ufficio che al segreto professionale non è chiaro cosa valga. La formulazione non distingue in modo coerente tra persone tenute al segreto d'ufficio e quelle tenute al segreto professionale. Non chiarisce, inoltre, se le per-

sone tenute al segreto d'ufficio secondo l'articolo 320 CP abbiano in generale un diritto d'avviso (ZH; COSAS). Se il segreto d'ufficio va in parte mantenuto, allora occorre creare criteri chiari di delimitazione. Bisogna almeno chiarire nel rapporto esplicativo che non importa che la persona soggetta al segreto professionale eserciti un'attività ufficiale o una privata (ZH). COSAS propone di menzionare il segreto d'ufficio esplicitamente nella legge.

La CSVD propone di creare chiarezza in merito al rapporto tra il diritto d'avviso previsto dalla legge e l'obbligo del segreto previsto da un contratto, integrando l'articolo 314c AP-CC.

4.2 Art. 314d AP-CC (obblighi d'avviso)

4.2.1 In generale

Favorevoli: L'estensione degli obblighi d'avviso agli specialisti privi di una funzione ufficiale che hanno contatti regolari con minorenni è approvata esplicitamente da poco più di metà dei Cantoni, due partiti e poco meno di un terzo delle organizzazioni (AG, AI, AR, BE, FR, GE, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SH, TG, TI; PPD, UDC; ags, CURAVIVA, COFF, EVS/ASE, Fachverband Sucht, fPmh, Hausärzte Schweiz, insieme, Kinderärzte Schweiz, COPMA, Pro Familia, ACS, SHV, CSVD, ASPEE, FSFM, ASCP). Ciò permette di garantire che l'APMA sia informata tempestivamente in caso di sospetta esposizione a pericolo del bene del minore e del suo sviluppo (PPD; COPMA, ACS). Solo se informata tempestivamente di una situazione di pericolo, l'APMA può provvedere immediatamente alla protezione necessaria (COPMA). Gli specialisti menzionati sono così tenuti a impegnarsi attivamente per il bene del minore impedendo un'eventuale esposizione a pericolo (CURAVIVA, Pro Familia). Devono assumersi essi stessi la responsabilità, se ad esempio non funzionano i piani di prevenzione di un'istituzione (insieme). L'obbligo d'avviso evita loro difficili conflitti di coscienza (Hausärzte Schweiz, Kinderärzte Schweiz). Le chiare direttive della legge potrebbero sgravarli (ASPEE, FSFM).

Il nuovo disciplinamento permette di intervenire più spesso in modo tempestivo (TI) e, essendo individuati, i minori esposti a pericolo ricevono il sostegno necessario (ags). Il bene del minore è maggiormente protetto (AG; COFF). Infine l'ACS sottolinea che il disciplinamento proposto diminuirà le questioni di delimitazione tra persone che operano a titolo ufficiale e specialisti; con il diritto vigente agli interessati non è sempre chiaro se sono considerati agenti ufficiali.

Pareri contrari e critici: quattro Cantoni e nove organizzazioni **rifiutano globalmente** l'estensione degli obblighi d'avviso agli specialisti che hanno contatti regolari con minorenni (LU, SO, SZ, UR; AvenirSocial, GDS, GeCoBi, kibesuisse, KAS, NKS, USS, COSAS, SWS).

Pur non rifiutandola globalmente, vari partecipanti giudicano in modo **estremamente critico** l'estensione degli obblighi d'avviso ed esprimono **diverse riserve, soprattutto in merito alla cerchia di persone soggette all'obbligo e alla forma di quest'ultimo** (BL, BS, SH, ZH; Verdi, PS; CFG, HEF-TS, JUBLA, LCH, ASI, FSPI, Städteinitiative Sozialpolitik, Fsas, ASCSI, UniL). Tali riserve sono in gran parte identiche a quelle espresse dai partecipanti che rifiutano del tutto l'estensione degli obblighi d'avviso:

- Si osserva innanzitutto che, oltre che con quelli che sono tenuti al segreto professionale, può sussistere **un rapporto di fiducia degno di protezione** anche con altri specialisti che nell'ambito della loro attività vengono a conoscenza di una minaccia del bene del minore (BS, SH, SO, ZH; Verdi, PS; AvenirSocial, CFG, KAS, NKS, ASI, USS, COSAS, FSPI, Städteinitiative Sozialpolitik, Fsas, ASCSI, SWS, UniL). Si menzionano i collaboratori dei servizi sociali scolastici, dei servizi di consulenza per la gioventù, dei servizi di consulenza per l'educazione e per bambini e giovani nonché gli istituti per l'accudimento di bambini, il

personale insegnante e gli infermieri specializzati che non operano in qualità di ausiliari dei medici. I motivi, esposti nel rapporto esplicativo, secondo cui occorre rinunciare all'obbligo d'avviso di coloro che sono tenuti al segreto professionale, valgono anche per questi specialisti (PS; AvenirSocial, KAS, Städteinitiative Sozialpolitik, UniL). Il lavoro di prevenzione di questi specialisti si basa sulla motivazione dei clienti e non va pregiudicato (CFIG, kibesuisse). Il rapporto di fiducia tra le categorie professionali interessate, da una parte, e i genitori e i bambini, dall'altra, è di centrale importanza per il lavoro di questi specialisti (Verdi; AvenirSocial, USS, COSAS, FSPI). Visto il rapporto di fiducia tra gli specialisti e i loro clienti, l'obbligo d'avviso potrebbe rivelarsi controproducente (UR; GDS, DJZ, KAS, ASI, COSAS, FSPI, Fsas, ASCSI, SWS).

- Una segnalazione all'APMA **non è sempre una misura idonea** a proteggere il bene del minore (Verdi; CFG, GeCoBi, Hausärzte Schweiz, Kinderärzte Schweiz, ASI, FSPI, Fsas, ASCSI). Il coinvolgimento obbligatorio dell'APMA impedisce o ostacola altre soluzioni meno invadenti e a bassa soglia (CFG, GeCoBi, Städteinitiative Sozialpolitik).
- L'introduzione di obblighi d'avviso e un numero maggiore di segnalazioni **non conducono automaticamente a una maggiore protezione** dei minori (BL; AvenirSocial, kibesuisse, KAS, NKS, USS, FSPI, Städteinitiative Sozialpolitik). In tale conteso diversi partecipanti criticano un parere della FSPI che cita studi che sostengono il contrario.
- La proposta favorisce la **delazione** (BL; GeCoBi).
- Gli specialisti potrebbero essere indotti ad avvisare le autorità **al solo scopo di rispettare l'obbligo di avviso** (SO, SZ; COSAS), senza che l'avviso sia effettivamente motivato e senza contribuire a preservare il bene del minore (SZ; CP).
- Vi è il notevole pericolo di una **vittimizzazione secondaria** (SO; GeCoBi).
- Già oggi le APMA sono **oberate** (GeCoBi) e, viste le risorse a disposizione, non potrebbero trattare una massa di segnalazioni in parte inutili (COSAS).
- Poiché la proposta consente agli specialisti di delegare **le loro responsabilità alle APMA** nessuno si occuperebbe più delle violazioni del bene del minore. Sussiste inoltre il pericolo che, per non crearsi difficoltà, gli specialisti evitino di creare un rapporto di fiducia nei confronti dei minori (GeCoBi).
- **Non sono chiare le conseguenze giuridiche** dell'omesso avviso (NE; Verdi; AvenirSocial).
- Il mancato rispetto dell'obbligo è **difficile da sanzionare** (BL, LU) ed è quindi dubbia l'efficacia di tale obbligo (LU).
- Prima di estendere l'obbligo vanno risolti i **problemi nell'esecuzione dell'obbligo d'avviso vigente**. Tale obbligo è comunicato ed attuato in modo differente nei Cantoni. Il personale insegnante e le direzioni delle scuole devono spesso affrontare da soli problemi difficili (LCH).

4.2.2 Cerchia degli specialisti soggetti all'obbligo d'avviso

È già stata illustrata sopra (n. 4.2.1) la critica avanzata da numerosi partecipanti secondo cui sussistono rapporti di fiducia degni di protezione anche nei confronti di determinate categorie di specialisti menzionate all'articolo 314d capoverso 1 numero 1 AP-CC. Questo aspetto spinse molti partecipanti a rifiutare in generale l'obbligo d'avviso.

Per quanto riguarda la cerchia di persone soggette all'obbligo alcuni partecipanti osservano che il **termine «specialista»** è troppo vago e ha bisogno di essere interpretato (BL, VD, ZH; kibesuisse, COSAS, UniL). Non è ad esempio chiaro se il termine è connesso a una formazione o attività professionale (ZH). Inoltre, le tre versioni linguistiche non coincidono (UniL).

Vari partecipanti temono che **l'obbligo d'avviso potrebbe costituire un onere eccessivo** per alcune categorie di specialisti (COFF, HEF-TS, JUBLA, KAS, LCH, FSPI). Non sempre tali categorie dispongono di **conoscenze specialistiche sufficienti** o della formazione e del perfezionamento professionali necessari per valutare correttamente un pericolo (BL; HEF-TS, JUBLA, KAS, LCH, FSPI). Non dispongono neppure della rete di relazioni necessaria (BL). I partecipanti menzionano soprattutto specialisti nel settore dello sport (BL; COFF, JUBLA, FSPI), delle opere sociali (FSPI) nonché le persone che prestano servizio civile, i volontari o le persone con funzioni ausiliari nelle scuole (LCH). Singoli partecipanti menzionano inoltre gli specialisti nell'accudimento di bambini (kibesuisse, FSPI), quali le bambinaie, i responsabili di gruppi di gioco o le madri diurne indipendenti, che attualmente in molti Cantoni non sottostanno a un obbligo d'avviso o d'autorizzazione e non devono neppure svolgere una formazione (kibesuisse). Bisogna pertanto temere che vi siano segnalazioni immotivate che non servono al bene del minore (JUBLA, KAS).

FR e UniL osservano che non è chiaro perché siano contemplati gli specialisti nel settore dello sport, ma non quelli del settore dell'arte (musica, pittura, danza, teatro). È invece accolta con favore la chiarificazione della situazione giuridica del personale degli asili nido (FR, NE).

La CSVD dubita che il criterio «contatti regolari» sia adeguato allo scopo perseguito (CSVD).

Diversi partecipanti propongono di rinunciare del tutto a **un elenco** di categorie di specialisti (FR; UDC). In ogni caso l'elenco non dovrebbe essere esaustivo (FR, SG; UDC; CSVD). Altri partecipanti sottolineano invece esplicitamente l'importanza di un elenco esaustivo e della definizione dei destinatari (ZG; DJZ). AGS approva il fatto che le categorie professionali in futuro tenute all'obbligo d'avviso siano elencate in modo esaustivo.

Per concretizzare **la cerchia delle persone tenute all'obbligo d'avviso** si avanzano le seguenti proposte:

- precisare la cerchia delle persone tenute all'obbligo d'avviso aggiungendo che, oltre ad essere regolari, i contatti con i minori devono essere anche dovuti a motivi professionali (BL, BS; Verdi; COFF, CFGI, JUBLA, FSPI). In tal modo l'obbligo d'avviso degli specialisti riguarderebbe soltanto fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività professionale;
- rinunciare all'estensione dell'obbligo d'avviso al settore del tempo libero (BL);
- è probabilmente inopportuno assoggettare all'obbligo d'avviso il personale non regolare o con una formazione limitata (LCH);
- rinunciare a un elenco (esaustivo), eventualmente a favore di una descrizione generale delle attività che gli specialisti esercitano in contatto regolare con i minori oppure registrare gli specialisti (di tutti i settori) in contatto regolare con i minori (UDC);
- descrivere in modo chiaro la cerchia di persone tenute all'obbligo, limitandola alle persone che esercitano una funzione ufficiale o operano nel settore dell'educazione o della formazione (ZH);
- per chiarire che le persone contemplate dal diritto d'avviso (art. 314c cpv. 2 AP-CC) non sono soggette all'obbligo d'avviso, sarebbe opportuno rinviare all'articolo precedente (ZH);

- includere nell'elenco gli specialisti che lavorano con genitori (p.es. consulenza matrimoniale), poiché spesso vengono a conoscenza di indizi di esposizione a pericolo del bene di minori (CSVD);
- valutare se applicare l'obbligo d'avviso anche ai collaboratori di imprese IT, poiché spesso il bene di un minore è esposto a pericolo nei media sociali attraverso il cybermobbing e il cyberstalking (SG; CSVD);
- stralciare dall'elenco il settore della religione poiché gli specialisti di tale settore sono in ogni caso tenuti al segreto professionale tutelato dal Codice penale (FSA). Per gli stessi motivi occorre valutare lo stralcio dei settori della medicina, della psicologia e delle cure (GE);
- le associazioni professionali ASI, FsaS e ASCSI chiedono che anche il personale infermieristico che non opera in qualità di ausiliare di un medico abbia il diritto d'avviso e non sottostà all'obbligo;
- nel settore dell'accudimento di minori istituzionale la responsabilità della segnalazione deve incombere in linea di massima alla direzione e non ai singoli collaboratori (kibesuisse);
- la nozione di attività ufficiale è troppo vaga e deve essere definita in modo più preciso (éésp).

4.2.3 Forma dell'obbligo d'avviso e mancanza di un meccanismo sanzionatorio

Diversi partecipanti chiedono di creare un **maggior margine d'apprezzamento** per l'obbligo d'avviso. Anche gli specialisti elencati nell'articolo 314d capoverso 1 numero 1 AP-CC dovrebbero poter procedere a una ponderazione degli interessi e non essere in ogni caso soggetti all'obbligo d'avviso (BS; Verdi; CFG, kibesuisse, NKS, FSPI). Non dovrebbero essere chiamati a rispondere del mancato avviso, bensì eventualmente dell'omessa ponderazione degli interessi (BS; Verdi; CFG).

Altri partecipanti chiedono di prevedere per l'obbligo d'avviso una **soglia più elevata** rispetto al diritto generale d'avviso: l'avviso dovrebbe essere obbligatorio solo in caso di pericolo concreto (GDS, DJZ) o notevole (FHNW Hochschule für Soziale Arbeit). Inoltre occorre sancire che la segnalazione deve essere «nell'interesse del minore» (GDS, Städteinitiative Sozialpolitik). Altri partecipanti, invece, propongono di non fondare l'obbligo sul termine indeterminato di bene del minore, bensì di prevedere l'obbligo di denuncia in caso di sospetto fondato di maltrattamento o trascuranza di un minore (Pro Familia, FSFM). Ciò permette di aumentare l'accettabilità dell'obbligo d'avviso.

Vari partecipanti temono **difficoltà di attuazione** poiché il progetto non stabilisce quando debbano essere avvisate le autorità, la forma dell'avviso e gli elementi di cui tenere conto nella ponderazione degli interessi, ecc. (Verdi; AvenirSocial, FSPI).

Alcuni partecipanti approvano **l'assenza di sanzioni penali**, se non sussiste un reato di omissione (UDC; CURAVIVA, FSPI). È difficile trovare una sanzione adeguata alla protezione dei minori, poiché vi è il pericolo della delazione, di un'ondata di segnalazioni e quindi di un sovraccarico per le APMA (UDC). Solo singoli partecipanti propongono di introdurre sanzioni penali, civili o amministrative (FSA). éésp esprime anche il timore che in assenza di sanzioni i Cantoni potrebbero prevedere disciplinamenti diversi nelle proprie legislazioni d'esecuzione e ne conseguirebbe incertezza e disparità giuridica a livello federale.

4.2.4 Riserva della possibilità di rimediare alla situazione nell'ambito della propria attività

Numerosi partecipanti **approvano** esplicitamente il carattere **sussidiario** della segnalazione all'APMA, poiché queste vanno avviate soltanto se lo specialista in questione non può rimediare nell'ambito della propria attività all'esposizione a pericolo del bene del minore (BS, FR, SG, SH; PS; COFF, COPMA, COSAS, FSPI, ASCP). Il carattere sussidiario evita una delega troppo precoce dei compiti all'APMA (COPMA). Alcuni partecipanti propongono tuttavia di formulare la riserva in modo diverso, prevedendo l'obbligo d'avviso soltanto se vi sono ragioni per ritenere «che per rimediare alla situazione sia necessario l'intervento delle autorità» (Verdi; CFIG). Ciò permette un maggiore margine di apprezzamento.

Per contro, alcuni partecipanti **criticano** la riserva della possibilità di rimediare alla situazione. La rinuncia ad avvisare l'APMA non dovrebbe dipendere unicamente dalla valutazione degli specialisti nei settori citati (GL; Pro Familia, FSFM, UniL); dovrebbe invece essere l'APMA a giudicare se lo specialista sia in grado di risolvere il problema (GL, NW). La cerchia degli specialisti è infatti molto ampia e vi è il pericolo che questi ultimi sopravvalutino le proprie capacità e rinuncino ad avvisare l'APMA e così si perda tempo prezioso (GL; HEF-TS). In particolare gli specialisti del settore dello sport non sono probabilmente oggettivamente in grado di porre rimedio, nel quadro della propria attività a una situazione di pericolo di un minore (NW, UniL). Secondo le esperienze della polizia, quanto più a lungo altri specialisti o persone di contatto hanno già parlato con il minore in pericolo tanto più crescono le difficoltà di accertare i fatti (NW). Infine, la riserva lascia agli specialisti un margine d'apprezzamento troppo ampio, contrario al principio dell'obbligo d'avviso (VD; Pro Familia, UniL).

4.2.5 Rapporto con gli obblighi del segreto previsti da leggi speciali

Singoli partecipanti criticano che il rapporto tra gli obblighi del segreto previsti da leggi speciali e gli obblighi d'avviso secondo l'articolo 314d ZGB resta poco chiaro (CURAVIVA). Tale rapporto va chiarito nella legge e non ci si deve limitare, come proposto nel rapporto esplicativo, a un esame del singolo caso (ZG; CURAVIVA). È accolto con favore il fatto che le persone tenute all'obbligo del segreto fondato su un particolare rapporto di fiducia abbiano, analogamente all'articolo 314c CC, il diritto e non l'obbligo di avvisare l'APMA (LU, SZ; CURAVIVA). Le disposizioni di legge dovrebbero tuttavia elencare tutte le sovrapposizioni e indicare per ogni singolo caso le norme prevalenti (CURAVIVA).

Altri partecipanti osservano che definendo altre eccezioni dall'obbligo d'avviso non si contribuisce alla semplificazione e all'uniformazione (UDC).

4.2.6 Rinuncia a un obbligo generale d'avviso per terzi

Come illustrato sopra (n. 4.1.1), molti partecipanti approvano esplicitamente il fatto che le persone tenute a un segreto professionale tutelato dal Codice penale abbiano il diritto, ma non il dovere di avvisare le autorità. È prevalentemente accolto in modo positivo anche la rinuncia a un obbligo generale d'avviso per terzi (BL, GL, GR; CP, CURAVIVA, GDS, DJZ, COPMA, UniL). Se si introducesse un obbligo generale di segnalazione vi sarebbe da temere che le APMA siano sommerse da segnalazioni prive di fondamento (CP, CURAVIVA). Le esperienze raccolte all'estero mostrano che un siffatto obbligo generale d'avviso favorisce la delazione (BL; COPMA) e conduce tendenzialmente all'isolamento di famiglie con problemi (COPMA). Segnalazioni immotivate e un clima generale di diffidenza nuocerebbe al bene del minore (GL;

CURAVIVA). Una disposizione del genere causerebbe incertezza giuridica in tutta la popolazione (CURAVIVA).

Solo pochi partecipanti ritengono che in caso di sospetto di maltrattamento o negligenza dovrebbe vigere un obbligo d'avviso per tutti gli adulti (Pro Familia, FSFM).

4.3 Art. 314e AP-CC (obbligo di collaborare e assistenza amministrativa)

Capoverso 4: la maggior parte dei partecipanti approva il fatto che secondo l'avamprogetto gli specialisti tenuti al segreto professionale che hanno avvisato l'APMA siano autorizzati a partecipare agli accertamenti senza previa liberazione dal segreto (BL, BS, NW, OW, SZ; ags, CURAVIVA, COFF, CFG, Fachverband Sucht, fPmh, HEF-TS, ASCP). Tale disciplinamento agevola la procedura amministrativa (ags; fPmh). È inoltre giusto che gli specialisti siano autorizzati, ma non tenuti a partecipare (OW; COFF, COSAS), poiché un eventuale obbligo di collaborare potrebbe indurli a non segnalare un'esposizione a pericolo (OW).

Alcuni partecipanti criticano il fatto che l'obbligo di collaborare sia limitato agli specialisti che avvisano l'APMA (BL, BS; CFG). La collaborazione al procedimento dovrebbe in ogni caso dipendere dalla ponderazione degli interessi da parte della persona tenuta al segreto professionale, anche se quest'ultima non ha avvisato le autorità (BL, BS; CFG). Di parere simile è la FMH che ritiene controproducente il vigente obbligo di collaborazione sancito dall'articolo 448 capoverso 2 CC. Secondo la FMH, in riferimento alla collaborazione nel procedimento, le professioni del settore sanitario dovrebbero essere equiparate agli ecclesiastici, avvocati, difensori, mediatori e curatori.

Diversi partecipanti esprimono critiche anche nei confronti dei **capoversi 2 e 3**, ripresi in gran parte dall'articolo 448 CC. L'UDC sostiene che anche in questo caso l'enumerazione delle professioni, invece di fare chiarezza, crei confusione. Il rinvio ai capoversi 2 e 3 contempla anche persone (avvocati, difensori, mediatori e curatori) non menzionate come aventi diritto d'avviso nell'articolo 314c capoverso 2 numero 1 AP-CC (GR; VFG). Non è neppure chiaro quale capoverso si applichi agli specialisti nel settore delle opere sociali (COSAS). L'ASCP propone di includere nell'elenco delle professioni anche gli operatori sociali, poiché questi ultimi ricoprono un ruolo di fiducia analogo a quello delle professioni menzionate. Non è inoltre chiaro perché l'elenco del capoverso 3 non comprenda i notai. Secondo la COPMA i notai sono un punto di riferimento importante nel diritto in materia di protezione degli adulti, poiché attestano pubblicamente i mandati precauzionali. Infine, occorrerebbe esentare dall'obbligo di collaborare non solo gli ex curatori, ma anche quelli attuali, poiché, in casi dubbi, essi devono tutelare gli interessi della persona posto sotto curatela (ASCP).

Alcuni partecipanti osservano che nel capoverso 2 occorrerebbe chiarire che gli specialisti menzionati possono farsi liberare dal segreto professionale dall'organo loro preposto anche su propria richiesta (BS; GDS, COPMA, FSPI, UniL). Contro la volontà dell'interessato, l'organo preposto dovrebbe poter impartire, su richiesta dell'APMA, unicamente l'obbligo di partecipare (BL). Inoltre, in analogia all'articolo 321 numero 2 CP, BE propone che nel contesto della liberazione dal segreto professionale sia menzionata anche l'autorità di vigilanza.

4.4 Art. 443 cpv. 2 CC

I partecipanti che si esprimono in merito, accolgono favorevolmente l'uniformazione del disciplinamento dell'avviso su scala federale anche nel diritto in materia di protezione degli adulti (BE, BS; COPMA). Insieme si esprime criticamente sull'abolizione della competenza dei Cantoni di sancire obblighi d'avviso, in particolare perché nel diritto in materia di protezione degli

adulti l'avamprogetto, al contrario di quanto previsto in quello di protezione dei minori, non crea un nuovo obbligo d'avviso su scala federale.

La riserva della possibilità di sopperire al bisogno d'aiuto con il proprio intervento è accolta favorevolmente anche nell'ambito della protezione degli adulti (BS; COPMA, FSPI). Altri partecipanti ne chiedono invece lo stralcio, poiché secondo loro è compito dell'APMA chiarire la questione del carattere sussidiario dell'intervento statale (CSVD, UniL).

I Cantoni BE e BS accolgono inoltre con favore il fatto che le modifiche proposte chiariscano la questione, controversa nella dottrina, del rapporto tra il segreto professionale tutelato dal diritto penale e l'obbligo d'avviso previsto dal diritto civile per i pubblici ufficiali.

4.5 Art. 448 cpv. 2 CC

Vari partecipanti rinviando alle osservazioni in merito all'articolo 314e capoverso 2 AP-CC (cfr. sopra n. 4.3; BS; COPMA, FSPI).

La FSP approva il fatto che la menzione esplicita degli psicologi permette di colmare una lacuna della legge.

4.6 Modifica di altri atti normativi

4.6.1 Art. 321 n. 3 Codice penale²

La modifica proposta dà adito a poche osservazioni. LU propone di introdurre anche nell'articolo 320 CP una riserva analoga a quella dell'articolo 321 numero 3 AP-CP (violazione del segreto d'ufficio). GE propone di fare salvi, oltre alle disposizioni sui diritti d'avviso, sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare in giudizio, anche i diritti di collaborare.

4.6.2 Art. 364 Codice penale

I partecipanti che si esprimono in merito accolgono in linea di massima con favore la suddivisione, nell'articolo 364 AP-CP, in diritti e obblighi d'avviso e la maggiore chiarezza che ne consegue (CFIG, UniL). GE propone tuttavia di chiarire la situazione delle persone tenute sia al segreto professionale che al segreto d'ufficio. Infine, l'UCS propone di adeguare il titolo marginale in modo da rispecchiare la suddivisione in diritti e obblighi d'avviso.

Vari partecipanti criticano che secondo il tenore del presente articolo tutti i reati contro minorenni dovrebbero essere comunicati all'APMA (BS, LU, TG; CFGI). Essi ritengono che non sempre una comunicazione sia nell'interesse del minorenne. Secondo l'avamprogetto dovrebbero essere segnalati anche reati di poco conto, quali ad esempio furti ai danni di minorenni o reati di poco conto tra minorenni in ambito scolastico (BS; CFGI). Vi sarebbe pertanto il pericolo che in seguito al gran numero di segnalazioni i pericoli gravi potrebbero essere sommersi (BS). Vari partecipanti propongono pertanto di limitare la disposizione con un ulteriore criterio:

- la minaccia del bene del minore (LU);
- obbligo d'avviso soltanto se, in considerazione della natura del reato, la segnalazione potrebbe essere nell'interesse del minore (BS);

² RS 311.0.

- aggiunta: «se necessario per proteggere il minore» (TG);
- restrizione ai reati con gravi ripercussioni sul bene del minore – ad esempio reati contro la vita o l'integrità fisica oppure contro l'integrità sessuale (CFIG).

4.6.3 Art. 75 cpv. 2 e 3 del Codice di procedura penale

Vari partecipanti rammentano che in più della metà della famiglie in cui la polizia è costretta a intervenire a causa di violenza domestica sono coinvolti figli minorenni (BE, SG; CSVD). I relativi procedimenti penali sono tuttavia stati abbandonati per motivi differenti. Poiché l'avvio di un procedimento penale può inasprire la situazione, l'APMA dovrebbe essere informata su ogni procedimento penale per casi di violenza domestica (BE). Se avviano un procedimento penale in cui un membro della famiglia è imputato di aver commesso atti violenti o minacciato un altro membro, le autorità penali dovrebbero essere obbligate ad avvisare l'APMA (SG; CSVD).

4.6.4 Art. 168 cpv. 1 lett. g Codice di procedura penale

La disposizione non ha dato adito a critiche di fondo.

4.6.5 Art. 11 cpv. 3 Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati

ZG osserva che sostituendo il termine «altra persona minorenne» con «persona sotto curatela generale» si modifica il contenuto della disposizione. Le persone minorenni che non sono vittime ai sensi della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati non sarebbero più contemplate dalla disposizione.

4.7 Altre proposte di adeguamento e osservazioni

- Vari partecipanti ritengono che, affinché gli obiettivi del progetto possano essere raggiunti, siano necessarie **misure di formazione e perfezionamento professionale o corsi per gli specialisti** (AG, BL; PPD, Verdi; AvenirSocial, CURAVIVA, COFF, insieme, kibesuisse, KAS, NKS, Pro Familia, CSVD, FSPI). Per la protezione efficace dei minori sono necessari provvedimenti tesi a promuovere l'individuazione tempestiva e aumentare la sensibilità per le questioni inerenti alla protezione dei minori (AG, BL; Verdi; CURAVIVA, NKS, Pro Familia, FSPI). Alcuni partecipanti propongono altre misure di prevenzione, quali formazioni per i genitori, educazione sessuale, informazione e consulenza (BL; CSVD, FSPI), anche in considerazione della grande responsabilità delle persone soggette all'obbligo d'avviso e alle esigenze loro poste (COFF, FSPI).
- Per una protezione efficiente dei minori è di massima importanza che le parti in causa siano in contatto e collaborino (NKS, Pro Familia, FSPI, FSFM). Si tratta di un aspetto di cui il progetto tiene troppo poco conto.
- La Confederazione dovrebbe seguire più da vicino l'esecuzione, chiarendo le pertinenti questioni con i Cantoni e le autorità scolastiche locali (LCH) oppure sono necessari un sostegno e informazioni mirate da parte della Confederazione e dei Cantoni (ACS).
- Sono necessari **servizi di contatto indipendenti**, per esempio gruppi interdisciplinari di protezione dei minori a cui si possono rivolgere le persone che hanno bisogno di informazioni (KAS; LCH). Tali servizi dovrebbero essere tenuti al segreto professionale e aiutare

le persone soggette all'obbligo d'avviso in caso di incertezze, prima che intervengano le autorità (LCH).

- Per proteggere i minori, invece dell'estensione degli obblighi d'avviso, sono probabilmente più opportune direttive interne chiare che permettano agli specialisti di discutere il loro sospetto (Verdi; AvenirSocial).
- Poiché le persone che avvisano le autorità hanno spesso l'impressione che la segnalazione non produca alcun effetto, alcuni partecipanti propongono di accordare loro un **diritto d'informazione** sullo stato della procedura (BE, SG; CSVD; Wirth Albert). L'articolo 301 capoverso 2 del Codice di procedura penale (RS 312.0) potrebbe fungere da modello (BE, SG; CSVD).
- SZ propone di completare il CC con una disposizione che obbliga l'APMA a sporgere senza indugio denuncia alle **autorità di perseguimento penale** se le viene segnalata un'esposizione a pericolo di un minore in seguito a un reato. Solo in questo modo si possono rilevare immediatamente e senza perdita di tempo le prove necessarie per il procedimento penale (esami medici, interrogazione della vittima senza che sia influenzata dall'eventuale autore del reato). Si tratta di un elemento fondamentale per un procedimento penale efficace e quindi per una protezione efficace della vittima. VS propone di esaminare un eventuale obbligo d'avviso alle autorità di perseguimento penale per i reati perseguiti d'ufficio, per i quali gli specialisti fungerebbero da garanti.
- ZH chiede di valutare l'**integrazione dell'articolo 3c LStup** con le APMA. La facoltà di segnalazione sancita dall'articolo 3c LStup serve da modello per l'articolo 314c D-CC ma menziona soltanto «le istituzioni di cura o di aiuto sociale», mentre le APMA non sono elencate tra i destinatari della segnalazione (ZH).
- CASTAGNA propone di introdurre l'**obbligo d'avviso per le istituzioni**, se sussistono indizi che uno specialista abbia commesso abusi sessuali ai danni di un pupillo.
- Occorre definire in modo più preciso il **bene del minore** e i diritti e gli obblighi d'avviso vanno previsti soltanto se sussistono motivi fondati per presumere che il bene di un minore sia messo in pericolo. In caso contrario vi è da temere un'ingerenza troppo forte nella sfera privata e familiare (CP).
- Singoli partecipanti propongono di chiarire, in occasione della revisione, anche la posizione del **curatore che rappresenta i minori in giudizio**. Tale mandato è spesso assunto da persone che svolgono professioni diverse non contemplate dall'articolo 321 CP. Poiché svolgono la funzione di rappresentante del minore in giudizio ed essendo la tutela della confidenzialità d'importanza fondamentale, tali persone dovrebbero essere incluse nell'elenco dell'articolo 321 numero 1 (GDS, DJZ). Inoltre, Pro Familia chiede che i curatori debbano svolgere una formazione specialistica riconosciuta.
- IGM chiede di escludere la possibilità, menzionata a pagina 18 del rapporto, di fare una **segnalazione anonima**. Per contro, l'ASCP chiede che il testo di legge preveda che tali segnalazioni vadano approfondite se non sono manifestamente immotivate.
- IGM chiede di introdurre un **organo di mediazione** o di controllo per le APMA. Inoltre, nel rapporto occorre menzionare lo straniamento e il rifiuto di contatto del minore come criteri per un'esposizione a pericolo del suo bene.
- **Coinvolgimento del minore capace di discernimento**: il diritto del minore di essere sentito (art. 12 della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo) è d'importanza fondamentale. La disposizione sugli obblighi d'avviso deve quindi essere completata con un nuovo capoverso che prescriva, in linea di massima o nei limiti del possibile, il consenso del minore

(BE; GDS, DJZ). Diversi partecipanti osservano tuttavia che in caso di partecipazione alla decisione i minori potrebbero venirsi a trovare in un conflitto di lealtà (BS; Pro Familia, FSFM).

- Alla luce dei casi non noti di violenza domestica, la SHV propone di sancire nella legge che in occasione del **colloquio anamnestico** lo specialista sanitario debba interrogare il paziente in merito a esperienze di violenza familiare.

5. Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

Vari partecipanti osservano che i Cantoni e/o i servizi comunali quali l'APMA, ma anche la polizia e i consultori hanno bisogno di **maggiori risorse** (AR, BL, TI; CP, HEF-TS, COSAS, FSPI, Städteinitiative Sozialpolitik). Lo stesso vale per le scuole per svolgere i compiti inerenti alle segnalazioni di esposizione a pericolo di alunni (LCH). È quindi importante che nel messaggio il Consiglio federale illustri chiaramente gli oneri supplementari affinché i servizi cantonali possano tenerne conto anticipatamente (PS).

6. Pubblicità

Secondo l'articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (RS 172.061) sono accessibili al pubblico: la documentazione, al termine della procedura, i pareri pervenuti e il riassunto dei risultati della consultazione, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto. I pareri possono essere consultati presso l'Ufficio federale di giustizia.

Elenco dei partecipanti
Verzeichnis der Eingaben
Liste des organismes ayant répondu

Cantoni / Kantone / Cantons

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int. / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext. / Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna
BS	Basel-Stadt / Bâle-Ville / Basilea-Città
FR	Freiburg / Fribourg / Friburgo
GE	Genf / Genève / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
SZ	Schwyz / Svitto
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Tessin / Ticino
UR	Uri
VD	Waadt / Vaud
VS	Wallis / Valais / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo

Partiti politici / Parteien / Partis politiques

PLR	Partito liberale-radical. I Liberali Freisinnig-Demokratische Partei. Die Liberalen Parti radical-démocratique. Les Libéraux-Radicaux
PPD	Partito Popolare Democratico Christlichdemokratische Volkspartei Parti démocrate-chrétien
PS	Partito Socialista Svizzero Sozialdemokratische Partei der Schweiz Parti socialiste suisse

UDC	Unione Democratica di Centro Schweizerische Volkspartei Union démocratique du centre
VERDI	I Verdi / Grüne / Les Verts

Organizzazioni interessate / Interessierte Organisationen / Organisations intéressées

ACS/SGV	Associazione dei Comuni Svizzeri Schweizerischer Gemeindeverband Association des Communes Suisses Associaziun da las Vischnancas Svizras
AGS	Suchtprävention Aargau
ASCP/SVBB	Schweizerische Vereinigung der Berufsbeiständigen und Berufsbeistände Association suisse des curatrices et curateurs professionnels Associazione svizzera delle curatrici e dei curatori professionali
ASCSI	Associazione Svizzera dei Capi Servizio Cure Infermieristiche Schweizerische Vereinigung der Pflegedienstleiterinnen und Pflegedienstleiter Association Suisse des Directrices et Directeurs des Services Infirmiers
ASI/SBK	Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner Association suisse des infirmières et infirmiers
ASM/SVR	Associazione svizzera dei magistrati Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire Associaziun svizra dals derschaders
ASM/VSAO	Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique
ASPEE/SKJP/ASPEA	Associazione Svizzera di Psicologia dell'Età Evolutiva Schweizerische Vereinigung für Kinder- und Jugendpsychologie Association Suisse de Psychologie de l'Enfance et de l'Adolescence
AvenirSocial	Lavoro sociale Svizzera Soziale Arbeit Schweiz Travail social Suisse Lavur sociala Svizra
CASTAGNA	Beratungsstelle CASTAGNA
CFIG/EKKJ/CFEJ	Commissione federale per l'infanzia e la gioventù Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse
COFF/EKFF	Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen Commission fédérale de coordination pour les questions familiales
COPMA/KOKES	Conferenza dei cantoni per la protezione dei minori e degli adulti Konferenz der Kantone für Kindes- und Erwachsenenschutz

	Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes
COSAS/SKOS/CSIAS	Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe Conférence suisse des institutions d'action sociale Conferenza svizra da l'agid sozial
CP	Centre Patronal
CSVD/SKHG	Conferenza svizzera contro la violenza domestica Schweizerische Konferenz gegen Häusliche Gewalt Conférence Suisse contre la violence domestique
CURAVIVA	Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri Verband Heime und Institutionen Schweiz Association des homes et institutions sociales suisses Associaziun dals instituts sociaux e da tgira svizzers
DJZ	Demokratische Juristinnen und Juristen Zürich
éesp	Ecole d'études sociales et pédagogiques, Lausanne Haute école de travail social et de la santé, Vaud
EVS/ASE	Associazione Svizzera degli Ergoterapisti ErgotherapeutInnen-Verband Schweiz Association Suisse des Ergothérapeutes
Fachverband Sucht	Fachverband Sucht, Verband der Deutschschweizer Suchtfachleute
FHNW Hochschule für Soziale Arbeit	Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Soziale Arbeit
FMH	Federazione dei medici svizzeri Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte Fédération des médecins suisses
fPmh	Union des Médecins d'Enfants et d'Adolescents
FSA/SAV	Federazione Svizzera degli Avvocati Schweizerischer Anwaltsverband Fédération Suisse des Avocats Swiss Bar Association
Fsas/svbg	Federazione Svizzera delle Associazioni professionali sanitarie Schweizerischer Verband der Berufsorganisationen im Gesundheitswesen Fédération Suisse des Associations professionnelles du domaine de la Santé
FSFM/SVAMV	Federazione svizzera delle famiglie monoparentali Schweizerischer Verband alleinerziehender Mütter und Väter Fédération suisse des familles monoparentales
FSP	Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen Fédération Suisse des Psychologues
FSPI/SKS/FSPE	Fondazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia Stiftung Kinderschutz Schweiz Fondation Suisse pour la Protection de l'Enfant
GDS/DJS/JDS	Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz

	Juristes Démocrates de Suisse Giuristas e Giurists Democratics Svizzers
GeCoBi	Associazione svizzera per la bigenitorialità Schweizerische Vereinigung für gemeinsame Elternschaft Association suisse pour la coparentalité
Hausärzte Schweiz	Associazione dei medici di famiglia e dell'infanzia Svizzera Berufsverband der Haus- und Kinderärztinnen Schweiz Association des Médecins de famille et de l'enfance Suisse Associaziun dals medis da chasa e d'uffants Svizra
HEF-TS	Haute école fribourgeoise de travail social
IGM	Interessengemeinschaft geschiedener und getrennt lebender Männer
insieme	Schweizerische Vereinigung der Elternvereine für Menschen mit einer geistigen Behinderung
JUBLA	Jungwacht Blauring Schweiz
KAS	Kinderanwaltschaft Schweiz
kibesuisse	Federazione svizzera delle strutture d'accoglienza per l'infanzia Verband Kinderbetreuung Schweiz Fédération suisse pour l'accueil de jour de l'enfant
Kinderärzte Schweiz	Associazione professionale dei pediatri di base Berufsverband Kinder- und Jugendärzte in der Praxis Association professionnelle de la pédiatrie ambulatoire
LCH	Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer
NKS	Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz
Pro Familia	Associazione dirigente delle organizzazioni di famiglie in Svizzera Dachverband der Familienorganisationen in der Schweiz Association faîtière des organisations familiales de Suisse
SHV	Federazione svizzera delle levatrici Schweizerischer Hebammenverband Fédération suisse des sages-femmes Federaziun svizra da las spendreras
Städteinitiative Sozialpolitik	(allegato al parere UCS)
SVM	Société Vaudoise de Médecine
SWS	Sozialwerke Pfarrer Sieber
UCS/SSV	Unione delle città svizzere Schweizerischer Städteverband Union des villes suisses
UniL	Université de Lausanne, Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique
USS/SGB	Unione sindacale svizzera Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse
VFG	Freikirchen Schweiz
Wirth Albert	